



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 2**

Riunione del 12 settembre 2012

71.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Massimiliano Vettrai** n.q. di Presidente p.t. dell' Ass. GSD Dannunziana

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander	- Componente – Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava l'odierno incolpato per aver il **VETTRAI Massimiliano**, in violazione dell'art.17 dello Statuto FIPAV, nonché dell'art. 19 del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV, in occasione della richiesta di "ricusazione direttori di gara" formulata con nota del 31.03.2012, utilizzando espressioni lesive della reputazione degli arbitri Berardi Silvano e Roio Sabatino, in particolare laddove si prospetta, per entrambi, l'inserimento nei rapporti arbitrali di "cose false", mentre, con riguardo al tesserato Berardi Silvano, l'aver commesso "ripetuti ed imperdonabili errori", ovvero "atteggiamenti ostruzionistici ed indolenti (...) ed intimidatori".

Alla riunione del 12/09/2012 compariva l'incolpato personalmente che spiegava le ragioni poste alla base di quanto esposto nella sua nota recante all'oggetto "ricusazione direttori di gara". Al contempo, lo stesso ammetteva di non aver ben ponderato le parole usate nella sua missiva, riconoscendo, ad esempio, che sarebbe stato più prudente usare l'espressione "cose inesatte", anziché "cose false".

La Procura Federale, si riportava alla relazione ex art. 72 R.G. del Sost. Proc. Fed. Avv. Mario Militerni, chiedendo per il Vettrai la sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Secondo la Procura il tenore letterale della missiva indirizzata alla *Presidenza C.P. FIPAV* e alle *Commissioni Designanti Provinciale e Regionale* è di per sé sufficiente ad integrare le contestate violazioni disciplinari.

In particolare, nella relazione ex art. 72 R.G. si legge che: "Soprattutto con riguardo alle affermazioni relative all'arbitro Berardi, viene fatto un inammissibile riferimento a "cose false" asseritamente documentate in referti arbitrali, alludendo quindi a gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività federale di arbitro. Allusioni, tuttavia, che in mancanza di



adeguata dimostrazione rimangono relegate nel campo della gratuita ingiuria”.

Letti gli atti, esaminati i documenti e sentito l’incolpato, la Commissione Giudicante

OSSERVA

L’odierno procedimento disciplinare scaturisce da una nota del Giudice Unico Provinciale di Pescara, che segnalava alla Procura Federale di aver ricevuto, “per quanto di competenza”, dal Presidente del C.P. e dalla Commissione Designante la “richiesta di ricusazione” che aveva loro inoltrato il Vettraino. Ritenendo il G.U.P. che le affermazioni ivi contenute potessero in effetti configurare illeciti disciplinari e considerato che l’accertamento degli stessi non rientrava nella sua competenza, trasmetteva la nota sottoscritta dal Sig. Vettraino alla Procura Federale.

Preliminarmente, per inciso, si deve chiarire che non esistono nell’Ordinamento federale norme che prevedono e disciplinano la “ricusazione dei direttori di gara”. E’ il Giudice Unico competente che, esaminato il rapporto arbitrale, qualora ravvisi delle irregolarità o ritenga comunque che quanto ivi esposto meriti verifiche e riscontri, investe del caso la competente Commissione Arbitri, che, in ogni caso, d’ufficio o su segnalazione, vigila in generale sull’operato dei direttori di gara, adottando, ove lo ritenga, gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Venendo al caso che ci occupa, quella del Vettraino, può essere intesa appunto come una segnalazione ai competenti organi di arbitraggi parziali e atteggiamenti ostili dei soprannominati direttori di gara nei confronti della sua società e dei dirigenti della stessa. Essendo i destinatari della missiva “ricusatoria” gli organi designati istituzionalmente a vigilare sull’operato degli arbitri e non essendo stata la stessa divulgata a terze persone, non può profilarsi a carico dell’incolpato l’intento di offendere la reputazione dei due direttori di gara.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale ritiene di non ravvisare responsabilità disciplinare a carico di Massimiliano VETTRAINO e per l’effetto dispone il Non Luogo a Sanzione.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 27 settembre 2012